

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: Assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto Interministeriale n. 82761/2014. Accesso con le maggiorazioni previste per i soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%, e per i soggetti privi della vista.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ, DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Seduta del 26 luglio 2022

- **VISTI** gli articoli da 26 a 39 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
- **VISTO**, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, che prevede la costituzione obbligatoria di fondi di solidarietà bilaterali, per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del predetto decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
- **VISTO** il decreto interministeriale del 20 giugno 2014, n. 83486, che ha adeguato alla normativa di cui all'art. 3 della Legge n. 92/2012 il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito cooperativo;
- **VISTO** l'art. 46, comma 5, del citato d.lgs. n. 148/2015, secondo cui i rinvii all'art. 3, commi da 4 a 45 della Legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del d.lgs. 148/2015;
- **VISTO** il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2020, con il quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito cooperativo;

- **VISTO** l'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 82761/2014, che alla lettera d) attribuisce al Comitato amministratore del Fondo, fra l'altro, la competenza a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione di cui all'art.9 e all'art.12, comma 6;
- **VISTO** l'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, che riconosce in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (disposizione estesa dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n.120, ai lavoratori privi della vista in considerazione della natura particolarmente usurante delle attività svolte);
- **VISTO** l'art. 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che introduce per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo aggiungendo all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;
- **VISTO** l'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone a favore dei lavoratori non udenti o con invalidità superiore al 74%, ovvero ascritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, il riconoscimento, a domanda, per ogni anno di servizio prestato, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, con un tetto massimo di cinque anni;
- **VISTE** e circolari INPS n. 173 del 26 giugno 1991, n. 29 del 20 gennaio 2002, n. 92 del 16 maggio 2002 e n. 73 del 14 aprile 2017 con le quali sono state impartite alle Sedi territoriali istruzioni applicative relative ai lavoratori destinatari delle normative citate e nelle quali si afferma, in particolare, che il riconoscimento previsto non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa ma come una maggiorazione dell'anzianità che assume rilevanza in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico;
- **CONSIDERATO** che l'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 82761/2014 è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata, o se precedentemente raggiunti, per la pensione di vecchiaia;

- **RITENUTA** l'opportunità, ai fini dell'accesso all'assegno straordinario di riconoscere le maggiorazioni in argomento in favore dei lavoratori che producano, all'atto dell'accesso alla prestazione, di volersi avvalere, ai fini pensionistici, di tali maggiorazioni;

DELIBERA

1. Per i soggetti privi della vista di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per i soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%, di cui all'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'accesso all'assegno straordinario è determinato tenendo conto, ai fini del diritto e della misura, della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate e dalle circolari illustrative in materia.
2. I competenti uffici dell'INPS provvederanno a tale riconoscimento secondo i criteri della presente delibera, dietro presentazione di apposita domanda, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda esodante, corredata della dichiarazione irrevocabile del beneficiario di volersi avvalere, ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici, delle maggiorazioni contributive previste dalle rispettive leggi.

IL SEGRETARIO



Firmato digitalmente da

Ennia Di Tommaso

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da

Mario Nava

Allegato 1

Sede INPS _____ Spett.li

Società _____

Oggetto: Assegno straordinario del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014. Dichiarazione responsabilità lavoratori privi di vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
il _____ a _____ prov. _____ codice
fiscale _____ dipendente della
Società _____, in relazione alla domanda, di pari data, di accesso
all'assegno straordinario del Fondo indicato in oggetto, di cui alla manifestazione di interesse del
_____ prot. n. _____

DICHIARA IRREVOCABILMENTE

1. di volersi avvalere, al momento del pensionamento, della facoltà riconosciuta:
 - o dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti privi della vista;
 - o dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 ai lavoratori non udenti di cui all'art. 1 della L. n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 e s.m.i.;
2. di essere a conoscenza che l'attribuzione del beneficio in argomento da parte dell'INPS è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata di idonea documentazione, come specificato nelle circolari INPS n. 173 del 26 giugno 1991, n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002;
3. di essere consapevole che la maggiorazione convenzionale di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota della pensione contributiva oppure della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Data

Firma del lavoratore

Data

Firma del legale rappresentante
del datore di lavoro